

Club Alpino Italiano Sezione di Châtillon



STATUTO SEZIONALE

STATUTO DELLA SEZIONE CAI DI CHÂTILLON

- 1- approvato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo CAI nella sua riunione del 7 febbraio 2009
- 2- modifica degli art, 19 e 20 approvata dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo CAI con atto n.1 del 19 febbraio 2022

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e durata)

Art. 2 (Natura)

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 (Scopi)

Art. 4 (Locali sede)

TITOLO II

SOCI

Art. 5 (Soci)

Art. 6 (Ammissione)

Art. 7 (Quota associativa)

Art. 8 (Durata)

Art. 9 (Dimissioni)

Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)

Art. 11 (Sanzioni disciplinari)

Art. 12 (Ricorsi)

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 (Organi della Sezione)

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 (Assemblea)

Art. 15 (Convocazione)

Art. 16 (Partecipazione)

Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)

Art. 18 (Deliberazioni)

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 (Composizione e funzioni)

Art. 20 (Durata e scioglimento)

Art. 21 (Convocazione)

Art. 22 (Modalità di convocazione)

PRESIDENTE

Art. 23 (Compiti del Presidente)

VICEPRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 (Compiti del Vicepresidente)

Art. 25 (Compiti del Tesoriere)

Art. 26 (Compiti del Segretario)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27 (Composizione e durata)

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 28 (Condizioni di eleggibilità)

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 29 (Commissioni, Gruppi e Scuole)

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 30 (Costituzione)

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 31 (Patrimonio)

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 32 (Esercizio Sociale)

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 33 (Tentativo di conciliazione).

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 (Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore)

STATUTO DELLA SEZIONE CAI DI CHÂTILLON

- 1- approvato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo CAI nella sua riunione del 7 febbraio 2009
- 2- modifica degli art, 19 e 20 approvata dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo CAI con atto n.1 del 19 febbraio 2022

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Châtillon, l'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI CHÂTILLON", già fondata nel 1994, con sigla "CAI - Sezione di Châtillon", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura un'autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano denominato "CAI Valle d'Aosta".

L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità; uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle della Valle d'Aosta, e la tutela del loro ambiente naturale.

Tali scopi si conseguono mediante:

- a) realizzazione, manutenzione, e gestione di rifugi e bivacchi;
- b) tracciamento, realizzazione e manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) diffusione della frequentazione della montagna e organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, di mountain-bike, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) indizione, programmazione, organizzazione e gestione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia e/o con le Guide alpine, di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, di mountain-bike, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'Associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) organizzazione, anche in collaborazione con altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, di mountain-bike, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché collaborazione, con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) gestione della sede dell'Associazione, della biblioteca, della cartografia e dell'archivio anche avvalendosi delle più adatte tecnologie informatiche.

Art. 4 - Locali della sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con gli scopi istituzionali. Essi non possono essere utilizzati da terzi, neppure temporaneamente, se non previo consenso del Consiglio Direttivo o, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcun'altra categoria di Soci.

Sono soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l'iscrizione ad una sezione e versano alla stessa un notevole contributo.

Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto.

Sono soci famigliari i componenti del nucleo famigliare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.

Sono soci giovani i minori di anni diciotto.

Non è ammessa alcun'altra categoria di soci

E' ammessa l'adesione al Club alpino italiano di cittadini stranieri.

Partecipano all'attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare alla Sezione domanda scritta su apposito modulo, completa dei propri dati anagrafici e firmata. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi ne esercita la potestà.

Il Socio, con la firma, s'impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per quello successivo.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli sono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo, dopo tale data, accerta la morosità dandone comunicazione all'interessato. Il Socio di cui è accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Art. 8 - Durata

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per: estinzione della persona giuridica iscritta come Socio benemerito, morte del Socio, dimissioni, morosità o provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tiene un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano e alle regole della corretta e educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III SEZIONE

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. I soci minori di età possono assistere all'assemblea.

L'Assemblea:

- adotta lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nonché i Delegati all'Assemblea del raggruppamento regionale CAI Valle d'Aosta, nel numero rispettivamente assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci per la parte destinata alla Sezione

- ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto e l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno quindici Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 — Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta l'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o quando ne è inoltrata richiesta da parte del Consiglio Direttivo Centrale, del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno un decimo dei Soci della Sezione aventi diritto di voto.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia membro in carica del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare al massimo due deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due/terzi dei Soci presenti e aventi diritto al voto.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza di tre quarti dei Soci presenti e aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dello scioglimento della Sezione devono essere approvate con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili e quelle di modifica dello Statuto non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci (sei consiglieri più il presidente).

.Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci verso cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove sotto Sezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
- nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente;
- nella stessa riunione nomina il Segretario e il Tesoriere, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso, non hanno diritto di voto.

Art. 20 - Durata e scioglimento

I Consiglieri durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili senza limitazioni. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i membri che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a cinque riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. Nel caso vengano a mancare la metà dei membri originari deve essere convocata, entro il termine di trenta giorni, l'Assemblea dei Soci per l'elezione dei membri mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

Nel caso si debba costituire o rinnovare l'intero Consiglio, l'anzianità di carica dei 7 consiglieri sarà determinata dalla graduatoria dello scrutinio che attribuirà una durata di tre anni ai primi tre eletti, due anni ai successivi due e un anno agli ultimi due. A parità di voti la graduatoria sarà stabilita per sorteggio.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o dal consigliere anziano o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta il trimestre mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità d'iscrizione al CAI.

All'insorgere d'eventuale conflitto d'interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un membro del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente o i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso membro non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o d'ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati entro la seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci, dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa.

Ha poteri di rappresentanza, che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo, ha la firma sociale e assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso d'urgenza adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso nella prima seduta utile.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri con anzianità d'iscrizione alla Sezione di almeno tre anni Sociali completi. Dura in carica non più di tre anni, può essere rieletto una volta e il suo mandato scade con la sua scadenza da consigliere; dopo il secondo mandato consecutivo può essere rieletto solo previa interruzione di almeno un anno.

VICEPRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o indisponibilità. Il Vicepresidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Art. 25 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente. Il Tesoriere dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Art. 26 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione. Il Segretario dura in carica un anno ed è rieleggibile.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre membri, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i propri membri effettivi il presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i membri del Collegio possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto, e assistono alle sedute

dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei Conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottoSezione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 28 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'Associazione da almeno due anni, non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo, siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale, siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 29 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di membri, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali Organismi Tecnici Centrali o Regionali di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 30 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più sottoSezioni; la sottoSezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei delegati del CAI. I Soci della sottoSezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La sottoSezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della

Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 31 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio, da qualsiasi altra somma che sia erogata da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali, dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali, dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici, da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione e fondi di riserva.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 32 - Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, supportato dal Tesoriere, redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio è reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci e deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento delle sottoSezioni, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Consiglio Direttivo del CAI Valle d'Aosta; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del CAI Valle d'Aosta. In caso di scioglimento di una sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottoSezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 33 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, dovranno prioritariamente essere aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento disciplinare. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'associato di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione

TITOLO X NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

secondo le modalità espressamente previste. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento tutte le cariche sociali in essere manterranno l'anzianità acquisita.

Il presente testo, che si compone di 10 titoli e 34 articoli, è stato approvato dall'Assemblea dei Soci della Sezione di Châtillon del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno *15 dicembre 2007*.

Successiva modifica degli artt. 19 e 20 approvata dall'assemblea dei soci del 19 giugno 2021.

Il Presidente della Sezione

Teresio Pastorino

